

Allegato "A" al n. 24402/10734 rep

STATUTO

Art. 1

Denominazione, sede ed origine

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile è costituita la fondazione denominata:

"Fondazione RSA VAGLIETTI - CORSINI - Onlus"

con sede legale in Cologno al Serio, Provincia di Bergamo, in Vicolo Ospedale, 2. La Fondazione persegue le proprie finalità in ambito Regionale e potrà istituire, nei termini di legge sedi secondarie. 2. La fondazione trae origine dall'Ente è stato istituito nel Comune di Cologno al Serio nell'anno 1812 con atto testamentario datato 22 aprile 1800 della benemerita Sig.ra Angela Vaglietti con lo scopo di ospitare gli "ammalati acuti" della Comunità di Cologno al Serio e dichiarato erede universale di tutta la sostanza che la medesima fondatrice lascerà dopo la sua morte. Alla realizzazione di detto Ente concorsero, in periodi diversi, altre Pie persone, mosse da profondi sentimenti di carità ed umanità, che con le proprie sostanze intesero dare sollievo a poveri ed infermi. Tra i benefattori che, con i loro lasciti testamentari, hanno notevolmente contribuito alle finalità dell'Ente, risultano le seguenti persone:

. Giovanni Corsini che, nel 1908, dispose l'istituzione di un ricovero per anziani denominato "Ricovero di mendicità Corsini Giovanni";

. Rosa Arrigoni ved. Carissoli, ponendo come condizione l'apertura dell'Infermeria Vaglietti al ricovero di almeno "due ammalati cronici poveri";

. Don Alessandro Civera;

. Don Alessandro Del Carro Corsini;

. Giovanni Mainardi.

Il primo Statuto organico risale al 14 settembre 1864 e l'Ente era amministrato da una Commissione Collegiale, sotto il nome di Congregazione di Carità, composta da un Presidente e da quattro Membri eletti dal Comune di Cologno al Serio e con la durata in carica di quattro anni.

La legge nr.6972/1890 ha classificato l'Opera Pia Spedale Vaglietti tra le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza (I.P.A.B.).

Le varie Istituzioni di beneficenza operanti negli anni successivi a Cologno al Serio (Pio Istituto Elemosiniere, Congregazione di Carità, Infermeria Vaglietti, Ricovero Corsini), hanno sempre avuto un ruolo univoco, una unica sede, comune finalità e stessi Amministratori sin dalle rispettive date di fondazione,

determinando una simbiosi tra gli Enti e affidando alla Congregazione di Carità la determinazione delle politiche assistenziali e sanitarie delle Istituzioni le cui competenze sono state poi trasferite all'Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.). Successivamente, con Regio Decreto datato 09/02/1939, la gestione dell'Ente viene decentrata dall'E.C.A e viene affidata ad una Amministrazione unica composta da un Presidente, nominato dal Prefetto di Bergamo e quattro membri nominati dal Podestà di Cologno al Serio.

Ultimo passo è stato la trasformazione dell'Ente da IPAB, in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, mutamento deliberato dall'Ente in esecuzione della legge della Regione Lombardia nr.1 del 13 febbraio 2003.

3. La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2

Durata della Fondazione

La "Fondazione RSA VAGLIETTI - CORSINI - Onlus", ha durata illimitata.

Art. 3

Scopi istituzionali

1. La "Fondazione RSA VAGLIETTI - CORSINI - Onlus" non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, socio sanitaria e sanitaria, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, con particolare riferimento alla tutela di soggetti svantaggiati in quanto anziani in condizioni di non autosufficienza, in regime di residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarità, con l'obiettivo di promuovere la persona umana attraverso la riattivazione delle sue residue risorse e capacità.

2. La Fondazione inoltre può valorizzare l'opera del volontariato e promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni per la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi.

3. La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

4. La Fondazione svolge le proprie attività nell'ambito dei servizi previsti dai piani sanitario e socio assistenziale nazionale e della Regione Lombardia.

5. La modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione di servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinate da uno o più regolamenti esecutivi.

Art. 4

Rapporti con altri soggetti

Al fine del migliore svolgimento delle proprie funzioni e del miglioramento del proprio patrimonio, la Fondazione potrà favorire le relazioni con altri soggetti la cui attività sia conforme agli scopi statutari. La Fondazione potrà avvalersi dell'apporto del volontariato e potrà realizzare i propri scopi direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, Consorzi, Cooperative Sociali, o associazioni pubbliche o private.

Art. 5

Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili come risultanti nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- . acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- . sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- . contributi a destinazione vincolata.

4. La Fondazione provvede ai suoi scopi con i seguenti mezzi finanziari:

- . con il reddito del proprio patrimonio;
- . con le donazioni, oblazioni e sussidi dei benefattori;
- . con le rette e le contribuzioni degli Ospiti e dei beneficiari delle attività istituzionali;
- . con i contributi degli Enti Pubblici e Privati;
- . con la contrazione di prestiti e mutui;
- . con le attività finanziate dall'accrescimento delle rendite patrimoniali.

7. In caso di dismissione dei beni immobili e/o di valore storico e artistico, costituenti il patrimonio della Fondazione e risultanti nell'inventario di cui al primo comma del presente articolo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 7 - comma 2 - del D.Lgs 207/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare le deliberazioni relative alle dismissioni del patrimonio devono essere adottate con il voto favorevole di almeno 4 Membri componenti il Consiglio. Qualora tale maggioranza qualificata non venga raggiunta nella prima seduta, la votazione

è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni.

Art. 6

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- . Il Presidente.
- . Il Consiglio di Amministrazione.
- . Il revisore dei Conti.

Art. 7

Il Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, in prima seduta tra i propri componenti, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

2. Il Presidente:

- . ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- . cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione;
- . determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- . convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- . cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- . sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- . esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;
- . assume, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione;
- . propone eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione;
- . firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente nomina tra i consiglieri un Vice Presidente che assume i compiti di Presidente in caso di assenza od impedimento temporaneo. Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vice presidente, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione

##

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque membri di cui
 - . n. 4 membri nominati dal Sindaco del Comune di Cologno al Serio;
 - . n. 1 membro nominato dal Sindaco del Comune di Cologno al Serio scelto tra quelli segnalati dalle Associazioni di volontariato iscritte nell'apposito Albo Comunale e operanti nel Comune di Cologno al Serio.
2. La durata del Consiglio di Amministrazione è di cinque anni decorrenti dalla data di insediamento e va ricostituito integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.
3. I Consiglieri sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.
4. La carica del Consigliere di Amministrazione non dà titolo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese inerenti all'espletamento del proprio mandato.

Art. 9

Decadenza, esclusione ed incompatibilità dei consiglieri

1. I Consiglieri di nomina decadono dall'incarico per:
 - . dimissioni, che devono essere presentate in forma scritta al Presidente, che ne informa il Consiglio nella prima seduta utile;
 - . assenza ingiustificata: il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive decade dalla carica;
 - . per sopravvenute condizioni di incompatibilità.
2. Sono cause di esclusione:
 - . il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
 - . il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio od al buon nome della Fondazione.
3. La decadenza o l'esclusione è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione con astensione dell'interessato qualora presente alla seduta.
4. Il Consigliere decaduto è surrogato entro 30 giorni e il nuovo Consigliere dura in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio di Amministrazione.
5. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'Organo di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.
6. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del c.c.
7. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Presidente verifica l'assenza di cause di incompatibilità dei componenti.

Art. 10

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- . eleggere un Vice Presidente con le stesse modalità previste dall'art. 7 del presente Statuto;
- . deliberare sui contratti di locazione di appalto, di servizi e di lavoro;
- . deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, lasciti, sussidi contributi ed elargizioni, destinati alla Fondazione e le modifiche patrimoniali;
- . deliberare la richiesta di contributi e finanziamenti;
- . deliberare sull'acquisto o alienazione dei beni immobili;
- . adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- . predisporre ed approvare i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e verificarne l'attuazione;
- . deliberare le rette e le tariffe per l'erogazione dei servizi;
- . approvare il bilancio;
- . approvare il regolamento generale di funzionamento della Fondazione;
- . approvare, su proposta del Presidente, le modifiche statutarie con la presenza di almeno 4 dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione compreso il presidente e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- . nominare, su proposta del Presidente, il personale direttivo della fondazione, stabilendo compiti ed attribuzioni, nonché il Segretario del Consiglio;
- . deliberare sulle assunzioni del personale dipendente, compreso il Segretario dell'Ente.

Art. 11

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa.

2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna nella sede della Fondazione ed è convocato dal Presidente. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto da effettuarsi almeno cinque giorni prima

delle sedute ordinarie e non meno di 24 ore prima in caso di sedute straordinarie.

3. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni qualvolta lo richieda il bisogno ed in via straordinaria quando il Presidente, od almeno tre Consiglieri, lo ritengano opportuno. Per la validità del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono.

Art. 12

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. I verbali delle sedute del consiglio sono stesi dal Segretario della Fondazione, che partecipa ai lavori senza diritto di voto, e che provvederà alla loro registrazione. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente e dal Segretario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 del codice civile.

Art. 13

Revisore dei conti

1. Il Sindaco del Comune di Cologno al Serio nomina il Revisore dei Conti, secondo le norme di legge vigenti.

2. Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione ed il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio di ogni anno.

3. Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per non più di due mandati consecutivi. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

4. Al Revisore è corrisposto un compenso nei limiti della tariffa professionale.

Art. 14

L'esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Bilancio dovrà essere approvato entro i termini di legge e dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza e dovrà essere accompagnato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti.

Art.15

Utili della gestione

##

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 16

Regolamenti interni

L'ordinamento, la contabilità, la gestione dei servizi e dei dipendenti della Fondazione e le attribuzioni del Segretario, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Trasformazione, devoluzione patrimoniale

1. La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo.
2. Il Consiglio nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.
3. Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che provvederà allo scioglimento della Fondazione e alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di Enti non lucrativi presenti nel Comune di Cologno al Serio, purché in armonia con i principi e scopi contemplati nell'art. 3 del presente Statuto, e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1992 n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 18

Norme di rinvio e transitorie

1. Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente Statuto, si applicano le norme previste in tema di Fondazioni, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
2. Il presente statuto entra in vigore all'atto della notifica del provvedimento di approvazione da parte dell'Autorità competente.

firmato: Drago Gerolamo

firmato: Armando Santus notaio (l.s.)